

Difatti, l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.

Tra l'altro anche il comma 6 dell' articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: " è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari".

Da quanto sopra si evince come il Comune di Alassio sia in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e pertanto appare irragionevole ed ingiustificabile il provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

In tutto quanto precede è il parere di questo Ufficio, peraltro già espresso, sia pure con altre e più puntuali considerazioni, con nota 2 aprile 2007, n. 31543, che si allega in copia

Alla Prefettura che legge per conoscenza si trasmette copia della nota sopra citata, al fine di poterla utilizzare come strumento istruttorio ovvero giudicante, nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'art. 203 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)